COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XCII.

SEDUTA DI VENERDÌ 12 APRILE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 934

Proposte di legge (*Rinvio della discussione*):

Modifica alla legge 28 dicembre 1950, n. 1079, relativo alla disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti di ruolo (2145) 934

PRESIDENTE 934

TOZZI CONDIVI, *Relatore* 934

VALANDRO GIGLIOLA 934

BONTADE MARGHERITA ed altri: Ricorrenza festiva del 4 ottobre in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena (2777); 934

PRESIDENTE 934

TOZZI CONDIVI, *Relatore* 934

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

CERVONE ed altri: Modifica alla legge 26 luglio 1929 n. 1397 istitutiva all'Opera nazionale per gli orfani di guerra (2429) 934

PRESIDENTE 934, 935

TOZZI CONDIVI, *Relatore* 934

RUSSO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri* . . 935

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato* (2764) 935

PRESIDENTE 935, 940

LUCIFREDI, *Relatore* 935, 940

FERRI 937, 939

RUSSO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri* 939, 940

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifica all'articolo 243 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, concernente anticipazioni di fondi per il pagamento degli stipendi (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2573-*B*). 940

PRESIDENTE 940, 941

TOZZI CONDIVI, *Relatore* 940

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'Interno* 941

Votazione segreta:

PRESIDENTE 941

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Dominedò.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Vita ed altri: Modifica alla legge 28 dicembre 1950, n. 1079, relativa alla disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo. (2145).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De Vita ed altri concernente: « Modifica alla legge 28 dicembre 1950, n. 1079, relativa alla disciplina di talune situazioni riferentisi ai pubblici dipendenti non di ruolo ».

Comunico che la IV Commissione Finanze e tesoro, investita dell'esame della proposta di legge per il parere alla nostra Commissione, ha chiesto in data 11 aprile un'ulteriore proroga. Ritengo che la nostra Commissione non possa che rinviare la discussione della proposta di legge di cui trattasi.

VALANDRO GIGLIOLA. Il relatore presso la Commissione Finanze e tesoro mi ha detto di non essere a conoscenza della discussione tenuta presso la nostra Commissione in sede referente e di non conoscere nemmeno l'emendamento proposto dall'onorevole Tozzi Condivi, così come non era a conoscenza dell'atteggiamento assunto presso la nostra Commissione dell'onorevole rappresentante del Governo, senatore Zelioli. Mi ha detto che si ripromette di riprendere in esame la questione e di far sì che il parere venga dato in senso favorevole.

PRESIDENTE. Si tratta, quindi, di una questione di informazione.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione viene rinviata ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bontade Margherita ed altri: Ricorrenza festiva del 4 ottobre in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena. (2727).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bontade Margherita ed altri: « Ricorrenza festiva del 4 ottobre in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena »

Al riguardo faccio presente che è stata avanzata istanza di rinvio della discussione.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Aderisco alla richiesta di rinvio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione viene rinviata ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cervone ed altri: Modifiche alla legge 26 luglio 1929. n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra. (2429).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cervone ed altri: « Modifiche alla legge 26 luglio 1929, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra ». Come è noto alla Commissione, in una precedente seduta venne dato incarico al relatore onorevole Tozzi Condivi di preparare una organica proposta di revisione del testo della legge istitutiva dell'Opera per gli orfani di guerra, che coordinasse con la proposta Cervone e gli emendamenti presentati dal Governo anche gli aggiornamenti ed integrazioni che si rendessero necessari. Il relatore ha terminato la sua non lieve fatica ed è in distribuzione da ieri il testo degli emendamenti che egli propone alla legge del 1929.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Tozzi Condivi.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Ritengo che il testo richieda una attenta revisione e pregherei la onorevole Commissione di dare mandato al relatore di effettuarla.

Proporrei innanzitutto all'attenzione della onorevole Commissione l'articolo 1. Per poterlo completare ho dovuto fare un elenco di tutte le leggi che si sono susseguite dal 1917 ad oggi e, da esse, avevo anzi, omesso la legge 10 marzo 1955.

Da parte del Governo si proporrebbe invece un articolo sintetico, senza elencazione di leggi, del seguente tenore:

« La protezione e l'assistenza degli orfani di guerra sono esercitate per mezzo dell'Ente morale, l'Opera nazionale per gli orfani di guerra con sede centrale in Roma.

Sono considerati orfani di guerra, nei limiti degli articoli 6, 7 e 8 della presente legge, tutti coloro dei quali il genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, o la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, sia morto o venuto a mancare o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro per fatto di guerra o di altro evento che diano titolo a pensione ed assegno privilegiato di guerra ».

È, questa, una dizione che mi pare comprenda tutti; resta a vedere se la onorevole Commissione preferisce, invece, il riferimento a tutte le leggi.

PRESIDENTE. Dato che la questione necessita ancora di studio, anche per dare modo ai colleghi di vagliare le proposte del relatore, cui si aggiunge l'emendamento che ora ci propone all'articolo 1, propongo il rinvio della discussione della proposta di legge n. 2429.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (2764).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ».

L'onorevole Lucifredi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LUCIFREDI, *Relatore.* Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul disegno di legge sottoposto al nostro esame; è un disegno di legge che ha notevole importanza, in quanto influisce sul sistema della nostra giustizia amministrativa e, come tale, deve essere messo su un piano superiore a quello delle normali leggine che, alle volte, siamo chiamati a discutere.

Nello Statuto siciliano, all'articolo 23 è contenuta una disposizione che stabilisce che « gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la regione. Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile ».

Sulla base di questa norma dello Statuto siciliano, con decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, vennero stabilite le norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato e con detto decreto, all'articolo 1, si istituì, con sede in Palermo, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Dal 1948 ad oggi questo Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha funzionato ed ha svolto un lavoro notevole.

Mi sono fatto carico di procurarmi gli elementi, anche di ordine statistico, relativi all'attività svolta da detto Consiglio ed ho potuto così appurare – e riferisco agli onorevoli colleghi – che in sede consultiva esso ha emesso dal 1948 al 1956 numero 2585 pareri con una media di circa 300 pareri ogni anno. Anche in sede giurisdizionale ha svolto una notevole attività: complessivamente, le decisioni emesse nel periodo indicato sono state 1704. Ciò dimostra che, effettivamente, una mole non indifferente di lavoro è stata svolta da detto Consiglio.

Nello svolgimento di questa attività, sono, però, emerse alcune difficoltà di varia natura difficoltà di funzionamento, difficoltà di coordinamento tra la funzione del Consiglio di giustizia amministrativa e il Consiglio di Stato.

Sono sorte in particolare – e la cosa è più grave – delle difficoltà di interpretazione delle norme attributive di competenza a questo Consiglio di giustizia, per effetto delle quali difficoltà si è più volte verificato un contrasto tra la competenza dello stesso Consiglio e il Consiglio di Stato in quanto, soprattutto per il periodo del passaggio delle funzioni dello Stato alla Regione, in più casi, le espressioni forse non completamente chiare del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, hanno portato come conseguenza una incertezza circa la competenza dell'uno e dell'altro organo; dal che sono nati una serie di inconvenienti.

Al tempo stesso, si è ritenuto che delle difficoltà non indifferenti nascessero dalla stessa strutturazione di questo Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, e sulla base di richieste formulate dallo stesso Consiglio di giustizia amministrativa e dalla Regione siciliana, si è deciso di dare una nuova struttura a questa materia. È stato compiuto un lavoro preparatorio estremamente lungo di intesa fra la Regione siciliana e il Consiglio di giustizia amministrativa; è stata emessa una serie di pareri espressi a questo

riguardo; il problema è stato esaminato dal Consiglio di giustizia amministrativa; il problema è stato esaminato poi dal Consiglio di Stato che ha espresso un lungo e motivato parere in merito. Tenendo conto di tutti questi elementi è stato elaborato il disegno di legge ora sottoposto all'esame della Commissione. Esso, di iniziativa governativa, è già stato esaminato dal Senato, che, dopo aver apportato alcune modifiche al testo proposto, lo ha approvato in data 27 febbraio 1957.

Detto disegno di legge viene ora, quindi, all'esame della nostra Commissione.

Senza entrare nei dettagli, mi limiterò a riferire quelle che sono le modifiche più sostanziali che esso introduce nel sistema previsto dalla legge citata del 1948.

La prima precisazione (non direi che sia una vera modifica ma, in realtà, piuttosto una precisazione della situazione delle cose) è l'espresso riconoscimento della esistenza di due sezioni separate una per gli affari consultivi, l'altra per gli affari giurisdizionali.

È questo un tema sulla cui opportunità o meno è vano discutere, perché in questo senso, sulla necessità cioè delle due sezioni, siamo vincolati dalla norma costituzionale contenuta nell'articolo 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione siciliana.

« Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.

Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.

I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai governi dello Stato e della Regione.

I ricorsi amministrativi avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali saranno decisi dal Presidente regionale, sentite *le sezioni regionali* del Consiglio di Stato ».

La dizione « Le sezioni regionali del Consiglio di Stato », vuol dire che le sezioni sono due. Potremmo, nel nostro intimo, pensare che, se vi fosse una sola sezione, non vi sarebbe, probabilmente, nulla di male, ma ci dobbiamo adeguare alla norma statutaria. Attraverso questo disegno di legge, si stabilisce, quindi, che esiste una sezione consultiva ed una sezione giurisdizionale e si dettano le norme relative alla composizione di queste sezioni. Esse sono composte da magistrati e da membri esperti designati dalla Regione nella sezione consultiva; nella sezione giudisdizionale si inserisce in più, come membro, un prefetto della Repubblica designato dal Ministero dell'interno.

Debbo far presente che nelle polemiche che si ebbero in questi anni in merito a questo Consiglio di giustizia amministrativa, si discusse anche parecchio sul punto se esso dovesse considerarsi una vera e propria sezione del Consiglio di Stato. La interpretazione prevalente fu per l'affermativa.

In conseguenza di ciò si ritenne – e si introduce la relativa modifica in questo disegno di legge – che la sezione in sede giurisdizionale, per la Sicilia, debba pronunciare con l'intervento di 7 membri, così come decidono le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

Questo perché queste sezioni decidono, fino ad oggi, con l'intervento di 5 membri, anomalia – si dice – non tollerabile nel quadro del sistema del Consiglio di Stato.

Questo aumento del numero dei componenti il collegio porta evidentemente ad una conseguenza che si riverbera sull'organico del Consiglio di Stato. Infatti, l'articolo 4 del testo approvato dal Senato, dice che « Il ruolo dei magistrati del Consiglio di Stato è aumentato di un posto di presidente di sezione e di quattro posti di consigliere ».

Debbo però rilevare che, fatti gli opportuni accertamenti, l'aumento sostanziale non è di 5 posti, come sembrerebbe risultare, ma, in realtà, di due soli posti, perché il Consiglio di Stato, avvalendosi delle disposizioni contenute nel testo del 1948, e che non si ripetono nel testo che è ora sottoposto al nostro esame, pone fuori ruolo i magistrati del Consiglio di Stato addetti al Consiglio della Regione siciliana, con la conseguenza che il magistrato, messo fuori ruolo, crea vacanza nel ruolo, così che altro può essere nominato al suo posto.

I cinque magistrati in più di cui sopra, si riducono, in realtà, a due.

Con disposizione che a me sembra opportuna, si mantiene, pur attraverso l'istituzione formale delle due sezioni, un unico presidente, così che lo stesso presidente, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, presiede sia l'una che l'altra sezione, diminuendo così l'onere di spesa che altrimenti deriverebbe, qualora si avesse un Presidente del Consiglio e due presidenti di sezione, ciò che sarebbe, data la situazione, del tutto ingiustificato.

Per quanto relativo alla struttura dell'organo, vi è poi, nel progetto in esame, una serie di norme di rilievo minore, relative ai requisiti occorrenti per essere ammessi come esperti tra i designati dalla Regione, alla durata del-

l'incarico, alla compatibilità ed incompatibilità, ecc. Non credo però, in questa relazione di carattere generale, di dovermi soffermare su questi argomenti, che verranno discussi, in sede di esame degli articoli.

Merita, invece, rilievo un'altra innovazione che tocca la materia di competenza di questo Consiglio di giustizia amministrativa.

Secondo la norma contenuta nel decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, articolo 5, il Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale esercita i poteri che spetterebbero al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nei riguardi degli atti regionali e delle altre autorità amministrative aventi sede nel territorio della Regione (espressione, questa, molto lata).

Inoltre, il Consiglio di giustizia amministrativa esercita le funzioni in grado di appello attribuite al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sulle decisioni delle giunte provinciali amministrative o degli organi di giustizia amministrativa di primo grado che eventualmente saranno ad esse sostituiti.

Non bisogna quindi cadere nell'errore in cui frequentemente si incorre credendo che nella Sicilia questi ordinamenti di giustizia amministrativa provinciale siano scomparsi: la giustizia amministrativa in periferia, le giunte provinciali amministrative, esistono tuttora, per la loro funzione giurisdizionale, in Sicilia come nelle altre regioni d'Italia.

Queste sono le due sfere di competenza del Consiglio di giustizia amministrativa; però, è sempre importante rilevare che « avverso le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa sulle impugnative di atti e provvedimenti delle autorità amministrative dello Stato, e che non siano pronunciate in grado di appello, è ammesso ricorso all'adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta notificazione, osservando, in quanto applicabili, le norme delle leggi sul Consiglio di Stato ».

Così, quando, secondo la norma del citato decreto legislativo 6 maggio 1948, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana conosce in primo grado di un ricorso contro atti statali emessi da autorità statali nella Regione, nel sistema della citata legge la sua decisione è appellabile al Consiglio di Stato.

FERRI. In conseguenza, nella Regione siciliana si hanno due gradi di giurisdizione.

LUCIFREDI, *Relatore*. È esatto.

È stato però rilevato come sia incompatibile colla natura del Consiglio di giustizia, vera e propria sezione del Consiglio di Stato, la possibilità di un appello al Consiglio di Stato medesimo.

Ora, per le ragioni accennate e per gli inconvenienti che si sono verificati, la Regione siciliana, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, il Consiglio di Stato, il Governo ed il Senato si sono trovati d'accordo nell'innovare al sistema, modificando il campo di competenza del Consiglio di giustizia amministrativa e sopprimendo la possibilità dell'appello al Consiglio di Stato. È quindi ristretta la competenza di primo grado e, dove rimane, rimane come competenza di unico grado.

Secondo la formula approvata dal Senato all'articolo 6 del disegno di legge in esame, « Il Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale, esercita le attribuzioni devolute dalla legge al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nei riguardi degli atti e provvedimenti definitivi dell'amministrazione regionale, delle province regionali, dei comuni e degli altri enti soggetti alla vigilanza o alla tutela dell'autorità regionale ovvero dell'autorità dello Stato nella Regione ». Di conseguenza, quando si tratti di atti emessi in Sicilia da un'organo statale, la competenza torna ad essere, anche per la Sicilia, come per il resto d'Italia, di primo e unico grado ed è ricondotta al Consiglio di Stato, di Roma.

Debbo dire, perché non nascano in qualcuno dei colleghi dubbi che alla prima lettura del provvedimento erano nati in me, che la formula: « atti e provvedimenti definitivi dell'Amministrazione regionale, delle provincie regionali, dei comuni e degli altri enti soggetti alla vigilanza o alla tutela dell'Autorità regionale ovvero dell'Autorità dello Stato nella Regione » per indicare la sfera di attribuzioni del Consiglio di giustizia non significa affatto che con questa innovazione cada la competenza delle Giunte provinciali amministrative, poiché essa resta inalterata; queste competenze che vengono devolute al Consiglio di giustizia amministrativa anche nei confronti di atti dei comuni e delle province regionali è esclusivamente sostitutiva di una competenza del Consiglio di Stato; presuppone quindi il provvedimento definitivo. Rimangono inalterate le funzioni di appello attribuite al Consiglio di giustizia amministrativa nei confronti delle decisioni della Giunta provinciale amministrativa; resta invece soppresso l'appello contro le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa.

Nell'ultima parte di detto articolo si ha poi una norma piuttosto importante: per il

caso in cui nascano dei contrasti giurisprudenziali tra le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, si consente la possibilità che sia deferita la cognizione del ricorso all'Adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

Resta ancora da dire che negli articoli 7, 8, 9 e 10 si regola minutamente in forma, mi sembra indovinata, salvo alcuni inconvenienti di cui dirò, la possibilità che possa nascere ancora, nonostante queste norme, un conflitto di competenza tra il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e il Consiglio di Stato.

Può essere che qualcuno promuova in questa sede un ricorso che dovrebbe essere promosso in altra sede. Ci sono le consuete norme per l'eccezione di competenza; si vogliono però aggiungere qui norme minutissime per il regolamento di competenza e, come ho accennato, mi sembra che dette norme, nel loro complesso, siano opportune.

Ritengo però, che a parte qualche modifica di forma, ci si debba proporre un serio problema e cioè se, per avventura, la disciplina, così come oggi ci si propone, non possa fornire al litigante di mala fede delle eccezioni pretestuose per ritardare di molto la decisione del giudice attraverso una istanza per regolamento di competenza.

In fatti si prevede che, fino al momento in cui si arriva o davanti al Consiglio di Stato o davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, alla spedizione del ricorso, fino a quel momento si possa sempre proporre l'istanza di regolamento di competenza che determina la sospensione del giudizio e la sua devoluzione ad istanze superiori.

Sottopongo all'attenzione dei colleghi della Commissione se non sia per avventura opportuno inserire anche qui, sull'esempio di quanto è stabilito per le eccezioni di incostituzionalità davanti l'autorità giudiziaria ordinaria, una norma che consenta che, quando l'eccezione sia manifestamente infondata, possa essere dalla Sezione avanti alla quale penda il giudizio, respinta, senza doversi procedere al regolamento di competenza.

Mi sembra che ciò possa farsi senza difficoltà: si tratta di richiamare norme esistenti in altri settori.

Le altre norme che completano il disegno di legge in esame sono norme di dettaglio, relative all'organizzazione dei singoli uffici, della segreteria, ecc, e norme finanziarie.

Vorrei a questo riguardo chiedere all'onorevole rappresentante del Governo se è stato per effetto di una deliberata omissione oppure per errore materiale, come a volte avviene, che l'articolo 13 del testo approvato dal Senato, tralasci una norma che era inserita nell'articolo corrispondente del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654.

Diceva, detto decreto legislativo, che la spesa per il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa è a carico dello Stato, salvo per quanto si riferisce al trattamento economico dei membri del Consiglio stesso e del personale designati dalla Regione nonché tutte le spese per i locali e la loro manutenzione, che sono a carico della Regione stessa.

Nel testo in esame, il richiamo alle spese per i locali è sparito. È, questo, frutto di una intesa fra Stato e Regione, così da accollare allo Stato questa spesa, oppure si tratta di un errore materiale? Vorrei sapere se si tratta di omissione voluta o casuale.

Sempre in relazione a problemi di carattere finanziario desidero far presente che l'articolo 14 dovrà, probabilmente, essere riveduto; credo, anzi, che dovremo chiedere ai colleghi della Commissione Finanze e tesoro, una formula da sostituire all'attuale, in quanto in essa si parla di una maggiore spesa per l'esercizio 1956-57 prevista in 5 milioni. Ora, siccome ritengo che non potremo, in alcun modo, approvare senza modifiche il testo approvato dal Senato, difficilmente questo disegno di legge diventerà legge nel corso dell'esercizio indicato, e quindi la previsione dovrà essere fatta con riferimento all'esercizio successivo.

Due ultimi rilievi di carattere generale.

Il primo è che il Consiglio di Stato, nel parere dato in relazione al presente disegno di legge, aveva formulato il voto che questa riforma dell'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia venisse per il momento accantonata, per essere abbinata, nella discussione, al problema della istituzione dei Tribunali amministrativi regionali che la Costituzione prevede, e che debbono essere i futuri organi di giustizia amministrativa in periferia, in sostituzione delle Giunte provinciali amministrative.

Il Governo ha invece ritenuto di non poter accedere a questa richiesta dilatoria perché, in Sicilia è effettivamente sentita la necessità che, al più presto, questo disegno di legge trovi approvazione.

Ho, tra l'altro, saputo, con sorpresa, che in attesa di questo disegno di legge e del suo corso, tutta l'attività del Consiglio di giustizia amministrativa è rimasta ferma, per-

ché non si è provveduto alle nomine dei suoi componenti desiderandosi farle sulla base della nuova legge. Ho ricevuto come relatore, e ritengo che anche il Governo le abbia ricevute, sollecitazioni affinché l'approvazione del disegno di legge in esame venga effettuata il più rapidamente possibile.

Non possiamo, a mio avviso, approvarlo nel testo rimessoci dal Senato, possiamo però approvarlo con una certa sollecitudine, e bene ha fatto il Governo a sganciare questo problema da quello generale dei Tribunali amministrativi regionali. Ma vorrei approfittare di questa occasione per rivolgere una calorosa preghiera onde il progetto per i Tribunali amministrativi regionali venga presentato al più presto possibile al Parlamento.

Si è molto lavorato intorno a questo disegno di legge, ormai da parecchi anni; esso è stato sottoposto al Consiglio di Stato che lo ha accuratamente meditato ed ha ora dato il suo parere; non vi è quindi più alcun motivo perché questo disegno di legge non abbia ad avere sollecito corso. È una riforma che ritengo estremamente importante, che eliminerebbe lo stato veramente penoso in cui oggi versa la giustizia amministrativa in sede provinciale. Aggiungo per tranquillizzare quei colleghi che per avventura non amino l'ordinamento regionale, che non vi è nessuna connessione tra il problema della Regione e il problema dei Tribunali amministrativi regionali; sono due cose completamente distinte ed essi possono essere istituiti indipendentemente dalla istituzione delle Regioni.

Mi permetto quindi formulare la preghiera che, al più presto possibile, il disegno di legge cui ho accennato venga presentato al nostro esame, così che ci sia possibile approvarlo in questa stessa legislatura.

L'altra considerazione che desidero fare, e con la quale concludo, è che nel testo approvato dal Senato, all'articolo 15 vengono abrogate soltanto le disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, contrarie o incompatibili con quelle della presente legge. Ora, le norme di detto decreto legislativo che rimangono in vigore sono così poche che vale la pena di trasfonderle nel nuovo testo così da fare di esso l'unico testo che disciplini la materia. È inutile continuare in dizioni ambigue, che creano preoccupazione nell'interprete quando deve applicare la legge.

In questo spirito, ed anche guidato dalla necessità di dare al testo una formulazione un po' più organica, sistematica e corretta dal punto di vista tecnico, ho redatto, con opportuno lavoro, un nuovo testo riordinato che mi propongo di porre a disposizione della Commissione, perché i colleghi ne abbiano visione e, se d'accordo, lo esaminino in luogo di quello approvato dal Senato, le cui norme ho cercato di introdurre tutte nel nuovo testo ma con una disposizione che mi sembra essere più felice.

FERRI. Chiedo se non sia possibile, in via eccezionale, provvedere alla stampa della relazione orale che abbiamo testé ascoltata.

Essa merita veramente un plauso.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Desidero ringraziare l'onorevole relatore per la sua relazione e per il lavoro di rielaborazione da lui compiuto. Riterrei opportuno sentire, come si è fatto in tutte le fasi di questa procedura, il parere della Regione siciliana. Anche se non espressamente richiesto, mi sembra opportuno, in una materia così delicata ed importante, sentire anche il parere del Presidente della Regione, in via breve, e così anche il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa in modo che questi organi possano essere sentiti sul testo definitivo. Tutto questo in via breve.

Vorrei dire che, nell'elaborare il testo dal Governo sottoposto all'approvazione del Parlamento, sono state accolte quasi integralmente le osservazioni fatte sia dal Consiglio d' Stato, sia dalla Regione siciliana e ritengo opportuno esporre i punti in cui non si è ritenuto di dover seguire i suggerimenti del Consiglio di Stato e della Regione siciliana.

Per quanto riguarda il Consiglio di Stato, esso obbiettò che si sarebbe dovuto attendere la legge sui Tribunali amministrativi; non sembra però che vi sia connessione tra le due materie in quanto, nel presente progetto di legge, si fa espresso richiamo a un articolo dello Statuto regionale a cui viene data applicazione, quindi non vi è diretto riferimento ai Tribunali amministrativi.

Il Consiglio di Stato aveva, pure, ritenuto che non fosse necessario dire espressamente nella legge che le nomine dei componenti il Consiglio di giustizia amministrativa vengono effettuate dal Consiglio dei ministri, sentito il Presidente del Consiglio regionale. Si è ritenuto opportuno stabilire che sia sentito il Presidente del Consiglio regionale perché è vero che vi è la proposta della Regione, ma il Consiglio dei ministri potrebbe andare in contrario avviso per cui è opportuna la sua presenza.

Terzo punto: riteneva il Consiglio di Stato che dovesse essere stabilito che fosse inibito ai membri « esperti » di esercitare la profes-

sione forense. Si è, invece, ritenuto di limitare la incompatibilità al settore della consulenza legale amministrativa non soltanto per l'onere finanziario che una più restrittiva disposizione avrebbe altrimenti comportato ma anche per la difficoltà di trovare « esperti » che rinunciassero alla professione.

Da parte della Regione siciliana, vi era la richiesta che il Presidente del Consiglio di Giustizia amministrativa fosse parificato, come grado e come ordine di precedenza, al Presidente del Consiglio d' Stato. Si è ritenuto che questa fosse una anomalia perché, trattandosi di una sezione, il suo presidente non può essere parificato al Presidente del Consiglio di Stato e, su conforme parere del Consiglio di Stato, questo punto non è stato accolto ed è l'unico punto sul quale non v'è stato accordo con il Governo regionale siciliano.

Il Governo non ha ritenuto opportuno procedere alla nomina dei componenti del Consiglio scaduti, in attesa che sia perfezionato il presente disegno di legge; poiché, però, sembra che il testo approvato dal Senato verrà modificato, mi sembra si possa provvedere alle nomine secondo le norme della legge attuale.

LUCIFREDI, *Relatore*. Pregherei di consentirmi di aggiungere un rilievo di una certa importanza che mi è stato richiamato alla mente da quanto ha detto l'onorevole rappresentante del Governo.

All'articolo 3 si dice che, dopo aver proceduto il Presidente della Repubblica, alla nomina del Consiglio di giustizia amministrativa, poi ogni anno, sempre con decreto del Presidente della Repubblica, si stabilisce la composizione delle sezioni (primo comma, articolo 3). Ora a me è sembrato – e gli accertamenti da me fatti presso il Consiglio di Stato mi hanno confermato in questa mia opinione – che questo decreto del Presidente della Repubblica, ogni anno, sia del tutto inutile perché non sarebbe altro che una presa d'atto di uno stato di fatto uguale tutti gli anni, in quanto, mentre per quanto si riferisce al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti si comprende che all'inizio dell'anno si debba avere un decreto per la distribuzione fra le varie sezioni dei singoli consiglieri, nel Consiglio di giustizia amministrativa la norma istitutiva stabilisce quali sono i componenti delle due sezioni e non si comprende quindi cosa debba esser detto nel decreto previsto. Sarà uguale tutti gli anni. Perché allora far intervenire il Presidente della Repubblica per compiere un atto formale per il quale non credo vi sia alcuna ragione? Ho parlato di tale questione, ieri, con il Presidente e con il Segretario generale del Consiglio di Stato ed essi hanno convenuto con me che si tratta di un residuo di carattere storico.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La ragione della norma risiede nell'intendimento di mantenere le stesse caratteristiche del Consiglio di Stato. Ritengo però giusta l'osservazione fatta dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Propongo il rinvio della discussione. La relazione dell'onorevole Lucifredi verrà inviata al domicilio di ogni componente la Commissione, insieme con il testo del disegno di legge rielaborato dal relatore.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 243 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, concernente anticipazioni di fondi per il pagamento degli stipendi. (Modificato dalla I Commissione permanente del Senato). (2573-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 243 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, concernente anticipazioni di fondi per il pagamento degli stipendi ». Detto disegno di legge, già da noi approvato, ci è stato rinviato dal Senato con alcune modifiche.

L'onorevole Tozzi Condivi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione sulle modifiche apportate dal Senato.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Debbo richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che, quando venne da noi approvato il disegno di legge in esame, apportammo ad esso una modifica aderendo al parere dato alla nostra, dalla IV Commissione Finanze e tesoro. Detta modifica consisteva nel sostituire alle parole: « due rate », le parole: « tre rate bimestrali » per quanto concerne le anticipazioni di fondi. La I Commissione del Senato, sentita la Commissione Finanze e tesoro dell'altro ramo del Parlamento, ha riportato da tre a due le rate. Prospettato tale emendamento alla Commissione Finanze e tesoro della Camera, essa ha approvato l'emendamento apportato dal Senato e pertanto, mentre perso-

nalmente riterrei opportuno mantenere invariato il testo da noi approvato, pure, per non causare ulteriori ritardi proporrei l'approvazione del disegno di legge nel testo rinviatoci dal Senato.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento che investono il terzo comma dell'articolo unico, del quale do lettura nel testo approvato dalla nostra Commissione:

« L'articolo 243 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e modificato con legge 27 giugno 1942, n. 851, è sostituito dal seguente:

« L'esattore delle imposte dirette o il ricevitore provinciale, anche se non sia tesoriere comunale o provinciale, ha l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi in cassa, gli ordini di pagamento emessi dai comuni, dalle provincie e dai prefetti in favore del segretario comunale o provinciale, degli impiegati o salariati comunali e provinciali, con il diritto di percepire un interesse non inferiore a quello previsto dal Cartello bancario e di rivalersi di siffatte anticipazioni e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali o provinciali, successive al pagamento delle somme anticipate.

Detto obbligo è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino, complessivamente, l'importo di tre rate bimestrali dei proventi comunali o provinciali riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico consegnate all'esattore o al ricevitore.

L'esattore o il ricevitore provinciale, che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento, è soggetto alle sanzioni previste dalle leggi, regolamenti e capitolati normali sulle riscossioni delle imposte dirette ».

La I Commissione del Senato ha approvato il terzo comma nel seguente testo:

« Detto obbligo è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino, complessivamente, l'importo di due rate bimestrali dei proventi comunali o provinciali riscossi o da riscuotere entro lo stesso anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico consegnate all'esattore o al ricevitore ».

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione il comma nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

L'articolo unico resta pertanto così formulato:

« L'articolo 243 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e modificato con legge 27 giugno 1942, n. 851, è sostituito dal seguente:

« L'esattore delle imposte dirette o il ricevitore provinciale, anche se non sia tesoriere comunale o provinciale, ha l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi in cassa, gli ordini di pagamento emessi dai comuni, dalle provincie e dai prefetti in favore del segretario comunale o provinciale, degli impiegati o salariati comunali e provinciali, con il diritto di percepire un interesse non inferiore a quello previsto dal Cartello bancario e di rivalersi di siffatte anticipazioni e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali o provinciali, successive al pagamento delle somme anticipate.

Detto obbligo è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino, complessivamente, l'importo di due rate bimestrali dei proventi comunali o provinciali riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico consegnate all'esattore o al ricevitore.

L'esattore o il ricevitore provinciale, che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento, è soggetto alle sanzioni previste dalle leggi, regolamenti e capitolati normali sulle riscossioni delle imposte dirette ».

Il provvedimento verrà votato immediatamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione sul disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 243 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, concernente anticipa-

zioni di fondi per il pagamento degli stipendi » (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2573 *B*):

Presenti e votanti	43
Maggioranza	22
Voti favorevoli	43
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione.

Agrimi, Angelucci Mario, Antoniozzi, Berry, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Caprara, Chiaramello, Colitto, Conci Elisabetta, Corbi, Corona Achille, Cotellessa, De Francesco, Delcroix, De Vita, Elkan, Farini, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Giraudo, Gullo, Jacometti, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Luzzatto, Manzini, Marazza, Ortona, Pedini, Pelosi, Pertini, Riva, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Tozzi Condivi, Valandro Gigliola, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI